

# Assicurazione della Responsabilità Civile per colpa grave dell'Esercente la Professione Sanitaria presso Strutture Sanitarie o Socio-Sanitarie Pubbliche e/o Private

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

REVO Insurance S.p.A.

Polizza collettiva per colpa grave

Data di aggiornamento: 30/04/24

Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

## REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona

Sede operativa: Via Mecenate 90, 20138 Milano - tel. 02 92885700

Sito Internet: [www.revoinsurance.com](http://www.revoinsurance.com)

PEC: [revo@pec.revoinsurance.com](mailto:revo@pec.revoinsurance.com)

Iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00167 con Provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008

Capogruppo del Gruppo "REVO Insurance" iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 di REVO Insurance S.p.A.

Il patrimonio netto ammonta a euro 209.896.150, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a euro 6.680.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a euro 203.216.150.

La Relazione Unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria al 31 dicembre 2022 del Gruppo REVO Insurance (SFCR) di cui all'articolo 216-novies del CAP è disponibile nel sito della Compagnia ([www.revoinsurance.com](http://www.revoinsurance.com)) nella sezione Investor Relations.

Il Requisito patrimoniale di solvibilità di REVO Insurance S.p.A. ammonta a euro 52.896.561, il Requisito patrimoniale minimo a euro 14.651.514 e i Fondi propri ammissibili alla loro copertura euro 142.702.920.

Il Valore dell'indice di solvibilità (Solvency ratio) di REVO Insurance è pari a 269,8%, quello del Gruppo REVO Insurance è pari a 269,3%.

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

### RESPONSABILITÀ CIVILE PER COLPA GRAVE

- ✓ L'assicurazione tiene indenne l'Assicurato per le azioni di rivalsa a seguito di sentenza di condanna per Colpa Grave ovvero di ogni somma che questi sia tenuto legalmente a pagare in qualità di civilmente responsabile in conseguenza di danni causati a terzi, inclusi i pazienti, in tutti i casi in cui le richieste di risarcimento generino una sentenza di condanna al risarcimento per Colpa Grave a titolo di responsabilità erariale avanti la Corte dei Conti, fino a concorrenza del Massimale.

✓ L'assicurazione si intende estesa anche in occasioni di interventi eseguiti per dovere di solidarietà od emergenza sanitaria anche al di fuori dell'attività retribuita, in tale ipotesi la copertura si intende estesa ai danni cagionati con colpa lieve, con specifico sottolimito.



## Che cosa NON è assicurato?

### Rischi esclusi

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio relativamente alle esclusioni di polizza:

- ! relativi a danni alle cose mobili e immobili che l'Aderente/Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli animali se l'Assicurato è medico veterinario;
- ! relativi a perdite o danni da furto o a danneggiamenti a cose causati da incendio, da esplosione o scoppio;
- ! riconducibili alla proprietà, al possesso, alla circolazione di veicoli a motore, nonché all'utilizzo di natanti a motore o di aeromobili, anche ove tali mezzi di trasporto siano funzionali all'attività professionale dell'Assicurato;
- ! conseguenti ad inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo o da danno ambientale;
- ! che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo; oppure in occasione di radiazioni provocate dall'accumulazione artificiale di particelle atomiche, salvo l'utilizzo di apparecchiature debitamente autorizzate e funzionali all'attività professionale esercitata;
- ! che abbiano origine o siano connesse con l'uso di amianto o muffe tossiche da parte dell'Assicurato o dall'esistenza di tali materiali in qualsiasi locale ove l'Assicurato esercita la professione.
- ! campi elettromagnetici
- ! atto doloso, disonesto o fraudolento; in tale caso, la *Compagnia* ha diritto al rimborso di tutti gli importi corrisposti a titolo di *danni* in relazione ad una *richiesta di risarcimento*;
- ! derivanti da consulenza on line e/o pubblicazioni sul web in materia sanitaria o di divulgazione sanitaria;
- ! per Danni dovuti al trattamento dei dati personali con finalità commerciali, non conforme alla normativa vigente;
- ! per Danni connessi a atti di guerra e/o terrorismo;
- ! per Danni derivanti da inadempienze contrattuali (es. restituzione compensi)
- ! per Danni conseguenti ad Attività non indicate in Scheda di Polizza o nel Certificato di Adesione;
- ! *richieste di risarcimento* presentate prima della data di decorrenza della presente *assicurazione* oppure traenti origine da, basate su o attribuibili a qualsiasi *circostanza* che, sin dalla data di decorrenza della presente *assicurazione*, un qualsiasi *Assicurato* avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una *richiesta di risarcimento*;
- ! *richieste di risarcimento* presentate o attualmente in corso negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, oppure finalizzata all'esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, oppure basata sulla legge degli Stati Uniti d'America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti;
- ! qualsiasi *perdita cyber* a prescindere da qualsiasi sia la causa o evento che l'abbia determinata;
- ! qualsiasi perdita, danno, responsabilità, *richiesta di risarcimento*, costo o spesa, direttamente o indirettamente derivante da, cui abbia contribuito, o in relazione a perdita d'uso, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di un dato, compreso qualsiasi importo relativo al valore di tale dato, derivante da un *atto cyber*.



## Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio relativamente ai limiti di copertura:

- ! l'assicurazione risponde, in aggiunta al Massimale ma entro il limite del 25% del medesimo, delle spese legali sostenute per assistere e difendere l'Assicurato in caso di sinistro;
- ! in occasione di interventi eseguiti per dovere di solidarietà od emergenza sanitaria anche al di fuori dell'attività retribuita, la copertura si intende estesa ai danni cagionati con colpa lieve
- ! **in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con più persone che esercitano la professione sanitaria, l'assicurazione risponde, ferma restando l'esperibilità dell'azione di regresso.**



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p><b>Denuncia di sinistro:</b>  <b>RESPONSABILITÀ CIVILE . PROFESSIONALE COLPA GRAVE</b></p> <p><u>Assicurato deve:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- comunicare per iscritto all'intermediario al quale è assegnata la polizza o alla Compagnia, entro 10 giorni dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, la data, ora e luogo dell'evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento, nonché nome e domicilio delle persone danneggiate e degli eventuali testimoni del sinistro;</li> <li>- anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione e-mail diretta all'Intermediario al quale è assegnata la polizza o alla Compagnia, in caso di lesione grave o gravissima;</li> <li>- immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa;</li> <li>- in caso di assicurazione presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi, indicando il nome degli altri.</li> </ul>
Cosa fare in caso di sinistro?	<p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> non prevista.</p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> non prevista.</p> <p><b>Prescrizione:</b> I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. In particolare, nell'assicurazione della responsabilità civile il suddetto termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, come pure la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'Impresa	La Compagnia provvede al pagamento del risarcimento entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di quietanza debitamente firmati.
 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
Premio	<p>Il premio di polizza deve essere pagato all'intermediario autorizzato a cui è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.</p> <p>Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente.</p>
Rimborso	<p><b>Se la Compagnia esercita il diritto di recesso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di sinistro, nei casi previsti dalla normativa vigente</li> </ul> <p>rimborso la parte di premio, relativa al periodo che intercorre da tale data alla scadenza del periodo di assicurazione, al netto degli oneri fiscali, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.</p>

 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	<p>Il Periodo di Assicurazione ha inizio dalle ore 24 del giorno indicato nella Polizza/Convenzione se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha inizio dalle ore 24 del giorno del pagamento e cessa alla data di scadenza della Polizza/Convenzione.</p> <p>A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto nei 60 giorni successivi alla data di decorrenza della Polizza/Convenzione.</p> <p>Il premio per la garanzia base risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto, e da regolazioni annuali (solo attive) calcolate sulla base del numero effettivo degli Assicurati nel corso dell'annualità trascorsa. Il Contraente fornirà alla Società entro i 30 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell'annualità precedente, l'ammontare effettivo di tesserati/associati nel corso dell'annualità trascorsa.</p> <p>Si conviene che, ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.</p> <p>Si precisa inoltre che gli Assicurati si intendono inclusi in copertura dalla data di adesione all'associazione NurSind.</p>
<b>Sospensione</b>	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.

 <b>Come posso disdire la polizza?</b>	
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	<p>Qualora l'adesione sia stata collocata tramite tecniche di vendita a distanza, l'Aderente ha la facoltà di esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla stipula del certificato.</p> <p>In tal caso, si procederà alla restituzione del premio o della parte di premio già pagato.</p> <p>Il recesso non può essere esercitato nel caso in cui sia stato denunciato un sinistro nel periodo previsto per il diritto di ripensamento.</p>
<b>Risoluzione</b>	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.

 <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>	
Il prodotto è destinato all'Esercente la Professione Sanitaria presso Strutture Sanitarie o Socio-Sanitarie Pubbliche e/o Private	

 <b>Quali costi devo sostenere?</b>	
La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 30%.	

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Il soggetto che si reputi insoddisfatto con riferimento al contratto può presentare reclamo alla Compagnia; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione di contratto.</p> <p>I reclami vanno inviati a:</p> <p>REVO Insurance S.p.A. – Segreteria Generale – Funzione Reclami, con una delle seguenti modalità alternative:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- per posta ordinaria al seguente indirizzo: Via Mecenate, n. 90 – 20138 Milano;</li><li>- per posta elettronica al seguente indirizzo: <a href="mailto:reclami@revoinsurance.com">reclami@revoinsurance.com</a>;</li><li>- per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: <a href="mailto:reclami@pec.revoinsurance.com">reclami@pec.revoinsurance.com</a></li><li>- per fax al numero: 02/92885749.</li></ul> <p>La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</p> <p>Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti/collaboratori di cui la Compagnia si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, si provvederà direttamente alla loro gestione, entro il termine massimo di 45 giorni, ferma restando la possibilità di sospendere tale termine per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>Nel caso di reclami concernenti il comportamento dei Broker e loro dipendenti/collaboratori, questi potranno essere a loro indirizzati e la relativa gestione ricadrà direttamente sull'Intermediario interessato.</p> <p>Nel caso in cui tali reclami fossero indirizzati a REVO Insurance S.p.A., la stessa provvederà a trasmetterli al broker interessato dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it">tutela.consumatore@pec.ivass.it</a></p> <p>Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></p>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione (obbligatoria)</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO**